

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 15-12957

Conferma giudizio positivo compatibilita' amb.le e Valutazione d'Incidenza contenuti nella DGR n. 57-10036 del 10.11.2008. Progetto: Sistemazione definitiva delle aree in disponibilita' SO.RI.TE. S.r.l. Ambito 13 del Piano d'Area del Fiume Po "Po morto di Carignano" - Carignano e Carmagnola a seguito verifica di ottemperanza della prescrizione relativa all'attuazione di uno studio sulla presenza di specie protette.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell'Assessore De Ruggiero:

Con la DGR n. 57 – 10036 del 10 novembre 2008 la Regione ha espresso positivo giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/98 e positiva Valutazione d'Incidenza di cui al DPR 357/1997 e DPR 120/2003 relativa al SIC/ZPS "Po Morto di Carignano" per il progetto in oggetto.

Il dispositivo della deliberazione citata, tra le condizioni per la validità del giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza, prevede:

– *deve essere dimostrata la non presenza della specie Pelobates fuscus insubricus nell'area d'intervento ed aree limitrofe. A tale scopo, l'Ente di Gestione del Parco del Po – tratto torinese, dovrà provvedere ad attestare e suffragare tale condizione mediante studi scientifici condotti da esperti erpetologi, tenuto conto anche della necessità di modificare i contenuti della Banca Dati Natura 2000 presso la Commissione Europea; l'attestazione di cui sopra deve essere trasmessa ai Settori regionali Pianificazione Aree protette e Pianificazione e verifica delle attività estrattive, quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978;*

In ottemperanza a tale prescrizione l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese in data 11 agosto 2009, ha presentato una relazione redatta da un gruppo di lavoro composto dagli esperti incaricati dalla ditta convenzionata, soc. SO.RI.TE., dal Direttore dell'Ente di gestione, con il supporto ed i pareri scientifici degli esperti dell'Ente di gestione e il contributo tecnico scientifico del prof. Daniele Sceglie e del Direttore del Museo di Storia Naturale di Carmagnola dr. Giovanni Boano. La relazione si compone di due parti: la prima che risponde strettamente alle richieste del provvedimento regionale in merito e limitatamente agli esiti della campagna di verifica sulla assenza della specie e la seconda parte che illustra gli aspetti di interferenza fra i dati di presenza raccolti e le attività progettate e previste.

Al fine di accertare congiuntamente l'ottemperanza alla deliberazione, per valutare gli aspetti tecnici afferenti alla tutela del Pelobate e delle altre specie dell'epetofauna di valore naturalistico e per verificare i contenuti della relazione, la Direzione responsabile del procedimento ha convocato una riunione dell'Organo tecnico regionale alla quale sono stati invitati anche gli esperti della Regione Piemonte di cui all'art. 33 della l.r. 44/2000, ARPA, in quanto supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998 e l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese.

Durante la riunione, considerati gli esiti delle campagne di rilievo faunistico svolte, sono emersi quali elementi significativi:

- la possibile presenza di uno/pochi individui di Pelobate nella zona della Lanca del Po Morto oggetto di interventi di riqualificazione proposti in progetto;
- la presenza documentata di più individui di Rana latastei nella zona SW dell'area Gai e nella zona N dell'area Faule.

Tenuto conto di quanto emerso dall'incontro e visti i contributi successivamente pervenuti da ARPA e dal competente Settore Regionale Pianificazione e Gestione delle aree naturali protette (note rispettivamente n. 119840/02.03 del 3 novembre 2009 e n. 25938/DB10. 10 del 23 novembre 2009) l'Organo tecnico ha ritenuto di poter confermare la sussistenza dei presupposti di compatibilità ambientale e di positiva valutazione d'incidenza per la realizzazione dell'intervento in oggetto, a condizione che vengano adeguatamente progettate ed effettuate, da parte del proponente, le seguenti ulteriori misure correttive:

Per quanto riguarda la specie *Pelobates fuscus insubricus*:

- Gli interventi di pulizia e di riqualificazione della vegetazione spontanea cresciuta nella lanca, non in contrasto con la tutela e la conservazione della specie, dovranno essere eseguiti nelle prime fasi del progetto (entro i primi 10 anni) anziché nella terza fase come inizialmente previsto. La loro realizzazione richiede una ridefinizione progettuale per quanto riguarda la definizione di cautele in fase di esecuzione degli interventi stessi per non arrecare danno alla specie.
- Come proposto nella documentazione presentata dal proponente, dovranno essere realizzate, nelle aree demaniali limitrofe alla lanca, in zone non esondabili, piccole depressioni atte a diventare piccole zone umide adatte alle esigenze riproduttive della specie; in merito dovranno essere garantiti sia l'approvvigionamento idrico nel periodo riproduttivo, sia le misure gestionali atte ad impedire l'insediamento di specie ittiche. Inoltre l'intera area della lanca e delle depressioni dovrà essere oggetto di recinzione e sorveglianza.
- Dovranno essere proseguiti i monitoraggi specifici, previsti nella relazione presentata, per chiarire la natura del popolamento e aggiornare di anno in anno gli interventi di tutela da porre in atto.

Per quanto riguarda la specie *Rana latastei*, il suo ritrovamento avvenuto nell'ambito dell'attività di rilievo del Pelobate comporta l'applicazione dei disposti dalla DGR n. 57 – 10036 del 10 novembre 2008 in particolare del punto 3 delle condizioni di validità del giudizio di compatibilità ambientale il quale prevede che *“Nel caso in cui gli esiti dei monitoraggi faunistici effettuati nell'area di intervento rilevassero il verificarsi di criticità a carico della fauna selvatica derivanti dall'attività estrattiva o di lavorazione degli inerti previste in progetto, il proponente dovrà prevedere e mettere in atto idonee misure correttive, che dovranno essere concordate con l'Ente di gestione del Parco del Po – tratto torinese, con ARPA VIA VAS e con le Direzioni regionali competenti in materia di tutela della biodiversità e della fauna selvatica.”*, pertanto:

- Nel caso in cui presso il bacino di Tetti Faule venisse individuata una popolazione in un'area direttamente interferita dagli interventi in progetto, dovrà essere previsto ed attuato il trasferimento degli individui in un habitat sostitutivo idoneo, sotto il controllo di un referente scientifico.
- Le operazioni di conservazione della popolazione riscontrata dovranno essere avviate subito dopo il conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, sfruttando il fatto che nel primo anno, presso il bacino Tetti Faule, non si prevedono attività di escavazione, ma solo di costruzione di impianti di lavorazione. Tali operazioni dovranno essere definite a seguito di presentazione di una proposta progettuale, da esaminare da parte della Commissione espressamente prevista dalla Convenzione tra il Proponente, la Proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e i Comuni di Carignano e Carmagnola, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po nella quale dovrà essere prevista la partecipazione di ARPA.
- Nei riguardi della scelta dell'habitat sostitutivo, il solo bacino Gay limiterebbe fortemente un aspetto importante della biologia *Rana latastei*, cioè la presenza di più meta popolazioni che abbiano possibilità di incrociarsi tra di loro. Sarà quindi necessario individuare siti idonei con adeguate modalità di intervento sul bacino di Tetti Faule o nel suo immediato intorno.
- L'indicazione contenuta nella proposta pervenuta, di ricavare un sito riproduttivo alternativo nelle zone retrospandali del bacino, appare limitata da una troppo esigua fascia a disposizione e dalla presenza in essa di tipologie di habitat non idonee alla specie. L'unica zona che pare possedere una fascia retrospandale di una certa estensione ed assenza di disturbo è quella nell'angolo SE dell'area in disponibilità, in corrispondenza con l'inizio della Lanca del Po Morto e quindi praticamente in continuità con essa. Si rammenta che le indicazioni sui fabbisogni di habitat della specie in oggetto sono quelle di boschi mesoigrofilo con presenza di pozze riproduttive. Un tale tipo di habitat non può essere ricavato prima dell'inizio dell'escavazione

dando luogo agli interventi di recupero previsti. E' quindi più opportuno riferirsi ad habitat già maturi con tali caratteristiche nelle vicinanze.

– Dovrà essere verificato con ulteriori indagini se, come evidenziato da una prima analisi della distribuzione degli habitat presenti, sono effettivamente solo due gli ambienti con caratteristiche idonee o almeno con potenzialità tali da esserlo con interventi di riqualificazione calibrati in tale senso: la prima porzione della Lanca del Po Morto e l'istmo compreso tra i due bacini.

– Dall'esame del cronoprogramma dei lavori e della tavola di progetto V2.3 "Fasi di recupero e riqualificazione" per realizzare compiutamente le trasformazioni in habitat sostitutivo, diventa necessario anticipare alla prima fase la riqualificazione dell'area di lanca e posticipare la distruzione dell'istmo prevista nella fase III. La proposta progettuale sopraccitata dovrà pertanto fornire le modalità di tali operazioni, prevedendo anche dei momenti di confronto a seguito degli esiti delle future campagne di monitoraggio.

Tutto ciò premesso, visto il verbale della riunione dell'Organo tecnico regionale alla quale hanno partecipato anche ARPA, in quanto supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/1998, gli esperti della Regione Piemonte di cui all'art. 33 della l.r. 44/2000, nonché l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po - Tratto torinese, considerati i contributi tecnici pervenuti in merito all'oggetto;

visto il D.lgs. 152/2006 e il D.lgs. 4/2008;

vista la l.r. 14 dicembre 1998 n. 40;

vista la l.r. 22 novembre 1978 n. 69;

visto il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e la l.r. n. 20 del 3 aprile 1989;

vista la l.r. 5 dicembre 1977 n. 56;

vista la l.r. 17 aprile 1990 n. 28;

vista la l.r. 30 aprile 1996 n. 22;

visto il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE";

visto il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001 e s.m.i.;

visto il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 – 17401 del 30 maggio 2002;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei Relatori, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

Di confermare la sussistenza della compatibilità ambientale e positiva valutazione d'incidenza per l'intervento in oggetto, già espresse con la DGR n. 57 – 10036 del 10 novembre 2008 a condizione che vengano progettate ed effettuate, da parte del proponente, le seguenti ulteriori misure di mitigazione ambientale:

Per quanto riguarda la specie *Pelobates fuscus insubricus*:

– gli interventi di pulizia e di riqualificazione della vegetazione spontanea cresciuta nella lanca, non in contrasto con la tutela e la conservazione della specie, dovranno essere eseguiti nelle prime fasi del progetto (entro i primi 10 anni) anziché nella terza fase come inizialmente previsto. La loro realizzazione richiede una ridefinizione progettuale per quanto riguarda la definizione di cautele in fase di esecuzione degli interventi stessi per non arrecare danno alla specie.

– Come proposto nella documentazione presentata dal proponente, dovranno essere realizzate, nelle aree demaniali limitrofe alla lanca, in zone non esondabili, piccole depressioni atte a

diventare piccole zone umide adatte alle esigenze riproduttive della specie; in merito dovranno essere garantiti sia l'approvvigionamento idrico nel periodo riproduttivo, sia le misure gestionali atte ad impedire l'insediamento di specie ittiche. Inoltre l'intera area della lanca e delle depressioni dovrà essere oggetto di recinzione e sorveglianza.

– Dovranno essere proseguiti i monitoraggi specifici, previsti nella relazione presentata, per chiarire la natura del popolamento e aggiornare di anno in anno gli interventi di tutela da porre in atto.

Per quanto riguarda specie *Rana latastei*, il suo ritrovamento avvenuto nell'ambito dell'attività di rilievo del Pelobate comporta l'applicazione dei disposti dalla DGR n. 57 – 10036 del 10 novembre 2008 in particolare del punto 3 delle condizioni di validità del giudizio di compatibilità ambientale il quale prevede che *“Nel caso in cui gli esiti dei monitoraggi faunistici effettuati nell'area di intervento rilevassero il verificarsi di criticità a carico della fauna selvatica derivanti dall'attività estrattiva o di lavorazione degli inerti previste in progetto, il proponente dovrà prevedere e mettere in atto idonee misure correttive, che dovranno essere concordate con l'Ente di gestione del Parco del Po – tratto torinese, con l'Arpa VIA VAS e con le Direzioni regionali competenti in materia di tutela della biodiversità e della fauna selvatica.”*, pertanto:

– Nel caso in cui presso il bacino di Tetti Faule venisse individuata una popolazione in un'area direttamente interferita dagli interventi in progetto, dovrà essere previsto ed attuato il trasferimento degli individui in un habitat sostitutivo idoneo, sotto il controllo di un referente scientifico.

– Le operazioni di conservazione della popolazione riscontrata dovranno essere avviate subito dopo il conferimento dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, sfruttando il fatto che nel primo anno, presso il bacino Tetti Faule, non si prevedono attività di escavazione, ma solo di costruzione di impianti di lavorazione. Tali operazioni dovranno essere definite a seguito di presentazione di una proposta progettuale, da esaminare da parte della Commissione espressamente prevista dalla Convenzione tra il Proponente, la Proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e i Comuni di Carignano e Carmagnola, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po nella quale dovrà essere prevista la partecipazione di ARPA.

– Nei riguardi della scelta dell'habitat sostitutivo, il solo bacino Gay limiterebbe fortemente un aspetto importante della biologia *Rana latastei*, cioè la presenza di più meta popolazioni che abbiano possibilità di incrociarsi tra di loro. Sarà quindi necessario individuare siti idonei con adeguate modalità di intervento sul bacino di Tetti Faule o nel suo immediato intorno.

– L'indicazione contenuta nella proposta pervenuta, di ricavare un sito riproduttivo alternativo nelle zone retrospandali del bacino, appare limitata da una troppo esigua fascia a disposizione e dalla presenza in essa di tipologie di habitat non idonee alla specie. L'unica zona che pare possedere una fascia retrospandale di una certa estensione ed assenza di disturbo è quella nell'angolo SE dell'area in disponibilità, in corrispondenza con l'inizio della Lanca del Po Morto e quindi praticamente in continuità con essa. Si rammenta che le indicazioni sui fabbisogni di habitat della specie in oggetto sono quelle di boschi mesoigrofilo con presenza di pozze riproduttive. Un tale tipo di habitat non può essere ricavato prima dell'inizio dell'escavazione dando luogo agli interventi di recupero previsti. E' quindi più opportuno riferirsi ad habitat già maturi con tali caratteristiche nelle vicinanze.

– Dovrà essere verificato con ulteriori indagini se, come evidenziato da una prima analisi della distribuzione degli habitat presenti, sono effettivamente solo due gli ambienti con caratteristiche idonee o almeno con potenzialità tali da esserlo con interventi di riqualificazione calibrati in tale senso: la prima porzione della Lanca del Po Morto e l'istmo compreso tra i due bacini.

– Dall'esame del cronoprogramma dei lavori e la tavola di progetto V2.3 “Fasi di recupero e riqualificazione” per realizzare compiutamente le trasformazioni in habitat sostitutivo, diventa necessario anticipare alla prima fase la riqualificazione dell'area di lanca e posticipare la distruzione dell'istmo prevista nella fase III. La proposta progettuale sopraccitata dovrà pertanto

fornire le modalità di tali operazioni, prevedendo anche dei momenti di confronto a seguito degli esiti delle future campagne di monitoraggio.

Di confermare tutti i contenuti della DGR n. 57 – 10036 del 10 novembre 2008, non modificati dal presente atto, e di stabilire che ai sensi dell'art. 13 della l.r. 40/1998, la Direzione Attività Produttive si impegna a concludere le procedure istruttorie e adottare la determinazione autorizzativa ai sensi della l.r. 69/1978 entro 30 giorni dalla data dell'acquisizione della seguente documentazione:

- convenzione tra il Proponente, la Proprietà, l'Ente di Gestione dell'Area Protetta e i Comuni di Carignano e Carmagnola, prevista dall'art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;
- titoli giuridici di tutti terreni interessati dal progetto in base ai quali il richiedente risulti legittimato alla coltivazione art. 5 punto f) l.r. 69/1978;
- fideiussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell'importo sopra indicato;
- atto liberatorio ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI;
- piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dall'art. 5 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117;
- presentazione del fascicolo progettuale aggiornato alle integrazioni ed adeguato alle prescrizioni contenute nella DGR n. 57 – 10036 del 10 novembre 2008.

Di stabilire che le progettazioni e le ulteriori misure correttive, contenute nella presente deliberazione, saranno richieste anche nella sopraccitata determinazione autorizzativa ai sensi della l.r. 69/1978, dove verranno stabiliti tempi e modalità atte ad assicurare la piena salvaguardia delle specie oggetto di tutela.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/1998 e al Ministero all'Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349, nonché depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive, e presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione Ambiente.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto, o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002, e dell'art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)